

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 136 del 21-12-2013**

OGGETTO: PEEP ZONA DI CAMUCIA VIA GRAMSCI – SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DELL'ALLOGGIO AI SENSI DELLA L.448/98, MODIFICA ALLA CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART.35 L.865/71.

L'anno **duemilatredici** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. BASANIERI FRANCESCA	VICESINDACO	X	
3. ZUCCHINI MARCO			X
4. ANGORI DIEGO		X	
5. PETTI MIRO		X	
6. MINIATI MIRIANO		X	
7. PACCHINI LUCA		X	
8.			

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NARDI GIULIO**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PEEP zona di Camucia Via Gramsci – Soppressione dei limiti di godimento dell'alloggio ai sensi della L.448/98. Modifica alla convenzione stipulata ai sensi dell'art.35 L.865/71.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di convenzione rogito notaio Dott.ssa Miriam Rita Vitiello del 15/11/1989 rep. N.7872 racc.n.1129, è stato concesso, ai sensi della legge 22/10/1971 n.865, art.35, comma 4, alla ditta EDILTER srl di Camucia Cortona, la facoltà di realizzare nel lotto 1/S del PEEP di Camucia, censito al Nuovo Catasto Terreni alla partita 18072 foglio 143 particella 118 di proprietà della medesima ditta, numero 27 alloggi in regime di zona PEEP;

Che sul lotto individuato catastalmente al foglio 143 particella 118 l'impresa EDILTER di Cortona ha edificato n.27 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai prezzi e alle modalità stabilite dalla citata convenzione, di cui n.1 alloggio di proprietà della Signor Pilardi Catuscia;

Visto quanto disposto dal Consiglio Comunale con delibera n.88 del 26/07/2001, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2013, in riferimento alle disposizioni contenute nell'art.31 commi da 45 a 49 della legge 23/12/1998 n.448 le quali stabiliscono che:

“i comuni possono cedere in proprietà o sopprimere i limiti di godimento delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.865 già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge, n.865 del 1971.”

“le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.179, per la cessione del diritto di proprietà o la soppressione dei limiti di godimento, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n.10.....”

“la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà o la soppressione dei limiti di godimento sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.”

Considerato che l'Ufficio Amministrativo dell'Area Tecnica, è stato incaricato di provvedere alla determinazione del corrispettivo per la trasformazione del regime giuridico degli alloggi posti nell'area PEEP zona di Camucia Via Gramsci;

Considerato che ad ogni singolo proprietario degli alloggi di cui trattasi è stato comunicato l'importo di tale corrispettivo, ripartito per quote millesimali di proprietà;

Visto il consenso alla soppressione dei limiti di godimento dell'alloggio, rilasciato dalla Signora Pilardi Catuscia in data 29/08/2013 prot.n.21145, con il quale chiede al Comune di attivare le procedure previste dalla normativa sopra richiamata per la modifica della convenzione e degli atti integrativi a suo tempo stipulati tra il Comune e l'impresa EDILTER di Cortona, funzionale alla soppressione dei limiti di godimento dell'alloggio, sopra catastalmente individuata, obbligandosi a

corrispondere al Comune di Cortona il corrispettivo, calcolato ai sensi della legge 448/98 art.31 comma 48, pari ad € 1.667,59;

Considerato che il versamento dell'importo attribuito al singolo proprietario dovrà precedere alla stipula della modifica della convenzione di che trattasi;

Ritenuto di dover accogliere quanto richiesto e di autorizzare la modifica parziale dell'atto di convenzione rogito notaio Dott.ssa Miriam Rita Vitiello del 15/11/1989 rep. N.7872 racc.n.1129, subordinando tale autorizzazione al versamento, nelle modalità consentite, del corrispettivo singolarmente determinato ai sensi della legge 448/98;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegati sotto lettera "A", fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**A voti unanimi
Delibera**

1. **Di autorizzare** ai sensi della legge 448/98 art.31 commi dal 45 al 50, la modifica parziale dell'atto di convenzione rogito Dott.ssa Miriam Rita Vitiello del 15/11/1989 rep. N.7872 racc.n.1129, stipulato tra il Comune di Cortona e l'impresa EDILTER srl di Cortona, secondo lo schema di modifica di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 29/11/2013, funzionale alla soppressione dei limiti di godimento dell'alloggio dell'area PEEP zona di Camucia Via Gramsci, rappresentata attualmente al catasto urbano partita 18072 foglio 143 particella 118, di proprietà, tra gli altri, della Signora Pilardi Catuscia, come da sua richiesta del 29/08/2013 per l'importo totale di € 1.667,59, subordinando la stipula dell'atto di modifica al pagamento di quanto dovuto;
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art.31 della legge 448/98, soppressione dei limiti di godimento dell'alloggio avverrà per singole quote millesimali di proprietà;
3. **Di dare atto** che il dirigente dell'area Tecnica è autorizzato a sottoscrivere l'atto di modifica parziale dell'atto di convenzione rogito notaio Dott.ssa Miriam Rita Vitiello del 15/11/1989 rep. N.7872 racc.n.1129, stipulato tra il Comune di Cortona e l'impresa EDILTER srl di Cortona;
4. **Di dare atto** che eventuali errori materiali o variazioni e integrazioni riguardanti i nominativi dei proprietari, che non alterino la sostanza del presente atto e l'individuazione dell'immobile, potranno essere corretti, con motivato provvedimento, da parte del dirigente dell'area lavori pubblici e patrimonio;
5. **Di autorizzare** il Sig. Conservatore dei R.R.I.I. alla trascrizione dell'atto di compravendita, con esonero per lo stesso Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo;
6. **Di dare atto** che le spese dell'atto di modifica parziale della sopracitata convenzione saranno a carico della parte richiedente;
7. **Di precisare** che al somma complessiva di € 1.667,59 verrà introitata al capitolo 541 del bilancio comunale;

8. **Vista** l'urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267.

www.AlboPretorionline.it 10/01/14

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. GIULIO NARDI

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIULIO NARDI

www.Albopretorionline.it 10/01/14